

Decreto del Consiglio federale concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Ginevra nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010

del 18 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975² sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;
visti gli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978³ sui diritti politici;
vista la Convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea-Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero del Cantone di Basilea-Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali;
esaminata una richiesta del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra del 30 aprile/5 maggio 2010,

decreta:

1. La richiesta del Cantone di Ginevra del 30 aprile/5 maggio 2010 concernente l'autorizzazione per una sperimentazione del voto elettronico nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010 soddisfa le esigenze dell'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, dell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli articoli 27a–27p dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici.
2. La sperimentazione del voto elettronico viene approvata nella seguente misura:
 - a. per la votazione popolare federale del 26 settembre 2010 il voto può essere espresso a scelta, in modo convenzionale o per via elettronica, dagli aventi diritto di voto domiciliati nei Comuni di Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Grand-Saconnex, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates e Vandoeuvres, nonché dagli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra;

¹ RS 161.1

² RS 161.5

³ RS 161.11

- b. nell'ambito della votazione popolare federale del 26 settembre 2010, il sistema di voto elettronico ginevrino ospiterà gli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città⁴;
 - c. sono ammessi al voto elettronico gli Svizzeri all'estero domiciliati in uno degli Stati firmatari dell'Accordo di Wassenaar del 19 dicembre 1995/12 maggio 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies») oppure in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno degli Stati seguenti: Andorra, Cipro del Nord, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Vaticano;
 - d. il fine settimana della votazione l'urna elettronica verrà chiusa sabato 25 settembre 2010 alle ore 12.00;
 - e. i voti espressi per via elettronica dagli elettori dei tredici Comuni e dagli Svizzeri all'estero del Cantone di Ginevra vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
 - f. il Cantone di Ginevra è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi stabiliti nella richiesta;
 - g. la sperimentazione del voto elettronico interessa tutte le votazioni comunali, cantonali e federali che si svolgono contemporaneamente nei Comuni di Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Grand-Saconnex, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates e Vandoeuvres;
 - h. la sperimentazione del voto elettronico degli Svizzeri all'estero con domicilio politico nel Cantone di Ginevra interessa unicamente le votazioni cantonali e federali.
- 3. Il presente decreto è approvato e pubblicato nel Foglio federale.
 - 4. Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra da parte della Cancelleria federale.

18 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ Cfr. FF **2010** 4275